

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1231)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro)
della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1960 (V. Stampato n. 2151)*

d'iniziativa del deputato IOZZELLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 OTTOBRE 1960

**Integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089,
sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1961, in sostituzione dei periodi minimi di comando di cui alla tabella n. 2 allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, è richiesto per l'avanzamento dei tenenti, capitani, e tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, un anno di comando o di incarico previsti dalle disposizioni che regolavano l'avanzamento stesso prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 1089.

Art. 2.

Agli ufficiali esclusi, per non aver compiuto il prescritto periodo di comando, dal

novero dei parigrado da comprendere nelle aliquote stabilite per la formazione dei quadri normali di avanzamento successivi alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, ma che alla data di determinazione delle aliquote medesime avevano compiuto almeno un anno al comando o negli incarichi di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni delle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 24 dicembre 1959.